

N. **48.658** di Repertorio

N. **21.476** di Raccolta

ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA'

"HEY TEAM Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata"

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno sei novembre duemiladiciannove, in Milano, Via Larga n. 19, nel mio studio.

6 novembre 2019

Avanti a me Avv. **Dario Cortucci**, Notaio in Milano, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese,

si costituiscono

--- **GRIFFINI William Giuseppe**, nato a Milano il 9 luglio 1972, residente in Milano, Via Circo n. 7, cittadino italiano,

codice fiscale GRF WLM 72L09 F205U;

--- **BASSI Lorenzo**, nato a Sesto San Giovanni il 15 maggio 1989, residente in Milano, Corso Cristoforo Colombo n. 11, cittadino italiano,

codice fiscale BSS LNZ 89E15 I690O.

Gli intervenuti, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto, in forza del quale

si conviene quanto segue.

- E' costituita una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata con denominazione:

"HEY TEAM Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata",

in sigla **"HEY TEAM SSD a r.l."**.

- La società ha sede nel Comune di Milano. Ai soli fini dell'iscrizione al Registro delle Imprese si precisa che l'indirizzo della sede è: **Milano, Foro Buonaparte n. 22.**

- Il capitale sociale, pari ad **Euro 1.000** (mille), da liberarsi mediante conferimenti in danaro, viene sottoscritto dai soci come segue:

. da GRIFFINI William Giuseppe, per **Euro 900** (novecento), corrispondenti al 90% (novanta per cento) dell'intero;

. da BASSI Lorenzo, per **Euro 100** (cento), corrispondenti al 10% (dieci per cento) dell'intero.

- La società sarà amministrata da un Amministratore Unico nominato, a tempo indeterminato, fino a revoca o rinuncia, nella persona del socio, signor GRIFFINI William Giuseppe, come sopra costituito.

- L'Amministratore Unico dichiara che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o di decadenza ai sensi dell'art. 2382 c.c. e delega me notaio a depositare la propria nomina presso il Registro delle Imprese.

- L'Amministratore Unico, come sopra nominato, dà atto che i soci, ai sensi dell'art. 2464, 4° comma, c.c., hanno versato a sue mani, in proporzione dei rispettivi

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di Milano 4
REGISTRATO

in data 18/11/2019

al n. 42696 Serie 1T

Euro 200,00

conferimenti, l'intero capitale sociale, a mezzo denaro contante, e precisamente GRIFFINI William Giuseppe l'importo di Euro 900 (novecento) e BASSI Lorenzo l'importo di Euro 100 (cento).

- I soci assumono partecipazioni proporzionali ai conferimenti.
- Il primo esercizio sociale si chiude al 31 dicembre 2020 (duemilaventi).
- Le spese di costituzione poste a carico della società ammontano a circa Euro 1.800 (milleottocento).
- Le norme che regolano l'organizzazione ed il funzionamento della società sono contenute nello statuto, che viene approvato dai soci nel testo che segue.

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

1. E' costituita ai sensi della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e successive modifiche una società senza scopo di lucro a responsabilità limitata denominata:

"HEY TEAM Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata",

in sigla **"HEY TEAM SSD a r.l."**.

Articolo 2 - Sede

La società ha sede legale in via Foro Buonaparte n. 22 - 20121 Milano.

Potranno inoltre essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie od uffici sia amministrativi che di rappresentanza in Italia o all'estero.

Articolo 3 - Scopo

1. La società è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita della società non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Gli eventuali proventi dell'attività sociale devono essere reinvestiti in attività sportive.

2. La società, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche, amatoriali e ricreative connesse alle discipline sportive regolate dalle Federazioni Sportive Nazionali ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni attraverso:

- a) la promozione, formazione e organizzazione di squadre e gruppi in genere per partecipare a campionati, gare, concorsi, manifestazioni sportive nazionali ed internazionali ed altre iniziative in base ai regolamenti specifici;
- b) la gestione e l'organizzazione di attività sportive, agonistiche, didattiche, ricreative, benefiche, turistiche ed aggregative, culturali di svago e di tempo libero e/o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle discipline sportive;
- c) la promozione e l'organizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche, agonistiche e promozionali, giovanili, amatoriali, secondo le norme deliberate dagli Organi Federali competenti;
- d) la formazione e l'aggiornamento tecnico-sportivo dei propri tesserati, atleti e tecnici;

- e) l'attività di gestione, conduzione, manutenzione e realizzazione di immobili, di impianti ed attrezzature sportive e ricreative per il conseguimento delle finalità sociali;
- f) l'affiliazione a Federazioni Sportive Nazionali o l'associazione con altre realtà sportive o culturali a carattere locale, nazionale od internazionale;
- g) l'attivazione di rapporti e sottoscrizione di convenzioni con Enti Pubblici e Privati per gestire impianti di qualsiasi genere, aree di verde pubblico o attrezzato, e la collaborazione per lo svolgimento di manifestazioni sportive e culturali;
- h) l'allestimento e la gestione di bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando la somministrazione ai soli Soci;
- i) l'esercizio in via meramente marginale e senza scopi di lucro, di attività di natura commerciale per autofinanziamento. In tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

3. La società esercita con lealtà sportiva la propria attività, osservando i principi della salvaguardia della funzione educativa, popolare, sociale e culturale delle discipline sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica ed etica dei soci, mediante ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle discipline sportive. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, la società potrà, svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva delle discipline sportive. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, la società potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

4. La società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, con particolare riferimento alle norme antidoping, allo Statuto ed ai Regolamenti delle rispettive Federazioni Nazionali ed Internazionali di riferimento; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Articolo 4 - Durata

Il termine di durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta); può essere prorogato con le formalità previste dalla legge.

Articolo 5 - Capitale

Il capitale sociale è di euro 1.000 (mille) ed è diviso in quote. Le quote sono tutte

nominative ed intrasmissibili a terzi a titolo gratuito, e anche per causa di morte. In caso di morte è obbligatorio liquidare la quota sociale agli eredi del socio. Non è ammessa la rivalutazione delle quote. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 e segg. c.c. in quanto compatibili con il divieto di distribuzione di utili anche in forma indiretta. Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter c.c., gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazione di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c..

E' tassativamente vietato alla società ed ai suoi soci rendersi acquirenti, anche per interposta persona, di azioni o quote di altre società che abbiano il medesimo oggetto.

In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia le quote proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

Articolo 6 - Domiciliazione

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto a tutti gli effetti, al domicilio risultante nel Registro Imprese, per dichiarazione fatta dai soci medesimi.

Articolo 7 - Recesso da socio

Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi previsti dalla legge e, in particolare dagli artt. 2473 e 2497 quater del Codice civile. Al socio receduto sarà liquidato un valore della quota determinato nel rispetto del divieto di distribuzione di utili in forma indiretta, non applicandosi quindi la disciplina di cui al terzo comma dell'art. 2473 c.c..

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione dei soci, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro soci (se istituito). Il recesso non può essere esercitato, è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 8 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

Le quote sociali sono liberamente trasferibili tra soci purché si rispetti quanto previsto dall'art. 90 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e successive

modificazioni. Nel caso di trasferimento per atto tra vivi della quota a terzi non soci, a titolo oneroso, occorrerà il consenso unanime preventivo degli altri soci o l'esperimento della seguente procedura.

Il socio che intende cedere in tutto o in parte la propria quota per atto tra vivi, deve comunicare la sua decisione a tutti gli altri soci a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando le generalità dell'acquirente, il prezzo richiesto e le modalità di pagamento o il valore della quota nel rispetto del divieto di distribuzione di utili in forma indiretta.

Entro il termine di decadenza di 30 (trenta) giorni da tale notizia gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione in proporzione alle quote di partecipazione possedute e, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicare al socio che intende alienare la loro decisione.

Ove taluno dei soci non intendesse esercitare il diritto di prelazione, tale diritto potrà essere esercitato dagli altri soci in proporzione alle quote di partecipazione possedute, in ogni caso di trasferimento a titolo gratuito il valore della quota, in mancanza di accordo, sarà determinato dall'arbitro unico, è facoltà dell'alienante rinunciare al richiesto trasferimento sottraendosi all'esercizio del diritto di prelazione, qualora ritenga inadeguato il valore stabilito dall'arbitro unico.

In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo, l'alienazione non avrà efficacia verso la società.

Articolo 9 - Assemblea

1. L'assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti i soci anche se non intervenuti e dissenzienti.

2. L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine può essere prorogato fino a centottanta giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In questo caso gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

Le assemblee hanno luogo nella sede sociale o altrove nell'ambito del Comune in cui ha sede la società, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

3. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo con avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima dall'adunanza, al loro domicilio, o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro Imprese, il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti al domicilio risultante dal Registro Imprese, per dichiarazione fatta dai soci medesimi.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora

dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti regolarmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche senza nessuna formalità di convocazione sarà comunque valida ed efficace qualsiasi assemblea, comunque riunita, quando in essa risulti rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci (se nominati) sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

4. Il voto di ogni socio vale in proporzione alla relativa partecipazione.

5. Possono intervenire all'assemblea, tutti coloro che risultano essere soci.

6. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero da persone da lui designata ed in difetto eletta dall'assemblea. Il Presidente è assistito da un Segretario o da un notaio e quando lo ritenga opportuno, da due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega, accertare se è regolarmente costituita ed in numero legale per deliberare, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità della discussione.

7. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. Sono fatte salve, in ogni caso, eventuali norme speciali.

Articolo 10 - Amministrazione e rappresentanza

1. La società può essere amministrata, alternativamente, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di sette membri secondo quanto verrà determinato dai soci in occasione della nomina.

Gli amministratori possono essere anche non soci. Gli amministratori resteranno in carica per il tempo che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina ed anche fino a revoca o dimissioni. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Esclusivamente all'agli amministratore/i non soci la società può assegnare un compenso annuale in misura fissa. Gli amministratori che siano colpiti da provvedimenti disciplinari dagli organi della F.S.N. o E.P.S. o D.S.A. per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, decadono dalla carica e per tutto il periodo della inibizione non possono ricoprire cariche sociali. Non possono essere nominati amministratori coloro i quali ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione

sportiva. Non possono essere nominati amministratori coloro che si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dai regolamenti CONI e della Federazione di appartenenza o siano stati assoggettati da parte del CONI o di un'altra Federazione Sportiva Nazionale ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad 1 (uno) anno.

2. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori nominati dalla assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a cessare uno o tutti gli amministratori, l'assemblea per la sostituzione dei mancanti deve essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

3. Qualora l'assemblea non vi abbia provveduto, il Consiglio eleggerà fra i nuovi membri il Presidente, eventualmente un Vicepresidente e/o il Dirigente responsabile, che lo sostituiscono in caso di sua assenza od impedimento, e/o un amministratore delegato.

4. Il Consiglio si riunisce nella sede della società od altrove purché in Italia ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da un altro consigliere.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, nonché il voto favorevole della maggioranza assoluta dei medesimi. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

6. L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione del raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea.

7. L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della società, in caso di nomina del Consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del Consiglio di amministrazione, ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati. La

rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli istruttori e ai procuratori, nei limiti e negli ambiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina e con riferimento alla normativa di settore e delle norme federali.

Articolo 10bis - Organo di Controllo - Revisione Legale dei Conti

In materia di organo di controllo e revisione legale dei conti si rinvia all'art. 2477 del codice civile e alle altre norme di legge applicabili.

All'atto della nomina dell'organo di controllo i soci possono decidere di nominare, in luogo di un organo monocratico, un Collegio Sindacale, per la composizione ed il funzionamento del quale si applicano le norme dettate in tema di società per azioni. Nei casi consentiti dalla legge, e salvo che i soci non dispongano diversamente, l'organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti.

Articolo 11 - Bilancio e Utili

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre (esercizio sociale coincidente con l'anno solare). Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla compilazione del bilancio di esercizio a norma di legge.

2. L'assemblea determinerà la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio che, dedotte le riserve previste dalla legge, dovranno essere interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente art. 2.

In nessun caso i proventi delle attività sociali possono essere distribuiti ai soci anche in forme indirette.

Articolo 12 - Obblighi di comunicazione

Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli organi della società devono essere comunicati tempestivamente alla Federazioni di riferimento, con una copia del verbale.

Articolo 13 - Clausola compromissoria

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e nel rispetto delle norme federali e del CONI saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del distretto nel cui ambito ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società. Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, in via rituale secondo diritto. Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 Decreto Legislativo. Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata - ai sensi dell'art. 34, sesto comma, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5 - con delibera dei soci ed a maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 27.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci ed a maggioranza prevista dal presente statuto per le modifiche al medesimo.

Articolo 14 - Scioglimento

1. Lo scioglimento della società è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata e validamente costituita con la presenza di almeno il 75% (settantacinque per cento) dei soci aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di tanti soci che rappresentano almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale, con esclusione dei voti per delega.

2. In caso di scioglimento della società l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina, ed eventualmente, alla costituzione dei liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

Il residuo attivo che emergesse dopo il rimborso ai soci dovrà essere devoluto ai fini sportivi in rispetto della normativa di settore che ne prevede la devoluzione a favore di altra associazione o società sportiva non avente scopo di lucro e che svolga analoga attività, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 15 - Norme Generali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge e del codice civile, le direttive del CONI nonché le disposizioni vigenti contenute nello Statuto e nei Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali a cui la società è affiliata.

Di questo atto, scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio, ho dato lettura ai comparenti, che lo approvano.

Tre fogli scritti per nove pagine intere e parte della presente decima.

Sottoscritto alle ore diciannove e venti.

f.to Griffini William Giuseppe

f.to Bassi Lorenzo

f.to Dario Cortucci notaio

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALI SU SUPPORTO CARTACEO RILASCIATA AI SENSI DI LEGGE.
File firmato digitalmente dal Notaio DARIO CORTUCCI